



Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore *Valutazione di Impatto Ambientale*
Valutazione Ambientale Strategica

CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 10/12/2021

Oggetto: VIA postuma ex Dlgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 art. 43 comma 6 e artt. 52 e seguenti, D.G.R. n. 931/2019, relativa all'esistente impianto di fusione di metalli non ferrosi sito in Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU). Proponente: KME Italy S.p.A.

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";
- la L. n. 241/1990 - "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- la L.R. n. 40/2009 - "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*";
- la L.R. n. 10/2010 - "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*";
- il d.p.g.r. 19/R/2017, regolamento in materia di valutazione di impatto ambientale;

Richiamate le delibere:

- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - "*Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010*";
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*";

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Richiamato integralmente il verbale della precedente riunione del 30/09/2021 che in conclusione riporta "*Alla luce della discussione fin qui svolta, i presenti rilevano la necessità di acquisire gli approfondimenti*

emersi in sede di conferenza nonché riportati nei pareri/contributi pervenuti ai fini dell'odierna seduta nonché le controdeduzioni del Proponente all'osservazione del Comitato Insieme per la La Libellula pervenuta in data 17/09/2021.

Il proponente si rende disponibile a fornire quanto richiesto entro 30 giorni.

I presenti concordano sulla necessità di predisporre una richiesta puntuale circa i chiarimenti e gli approfondimenti da presentare a cura del Proponente.

La Conferenza dà quindi mandato al Settore VIA per la predisposizione della suddetta nota.

I termini per la presentazione della documentazione integrativa da parte del Proponente decorreranno dal ricevimento della nota stessa.”;

Dato atto che successivamente alla sopra richiamata riunione del 30/09/2021:

il Settore VIA con nota del 04/10/2021 (prot. 0384359) ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 30/09/2021 e, sentiti anche i soggetti competenti per ogni materia, ha chiesto al proponente la seguente documentazione di chiarimento: “1. Aspetti urbanistici e paesaggistici

• *Considerato che nei documenti depositati, l'Azienda prevede al punto “3.5 Decommissioning dello stabilimento” la demolizione delle opere civili e meccaniche, si richiedono chiarimenti in merito all'a coerenza di dette previsioni con gli strumenti urbanistici richiamati nel parere del Comune di Barga (nota prot. 0377784 del 29/09/2021) che individuano nell'area edifici di valore storico testimoniale da tutelare e valorizzare nel rispetto dei caratteri tipologici – tradizionali.*

Quanto sopra (limitatamente alla parte vincolata ai sensi del D.lgs.42/04 art. 142 lett. c), appare in chiaro contrasto anche con le prescrizioni dell'art.8.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, con particolare riferimento alla lettera c: Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: (...) 4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario.

• *Il Piano Strutturale Intercomunale (art. 14 punto f) lett. c) prevede l'applicazione delle misure predisposte nel Piano di Azione Comunale d'Area (PAC), per la tutela della qualità dell'aria relativamente all'area di superamento "Media Valle del Serchio" tra i comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, all'intero territorio della Media Valle del Serchio, pertanto KME dovrà verificare e fornire documentazione circa la rispondenza del proprio quadro emissivo a tali misure*

• *Si chiede di individuare le aree effettivamente oggetto di vincolo D.lgs.42/04 art. 142 lett. G, tramite apposita relazione agronomica che tenga conto dell'evoluzione del bosco secondo quanto previsto nell'elaborato 7B del PIT-PPR*

• *Si chiede di individuare i fabbricati dismessi in disuso individuati di valore storico nel PSI e di proporre un piano/programma di manutenzione degli stessi.*

• *Si chiede di formulare una proposta di miglioramento delle dotazioni vegetali all'interno dell'area, con introduzione/reintroduzione di alberature al fine di contribuire al miglioramento di funzionalità ecosistemiche, in special modo lungo il margine sud verso il Fiume Serchio, e verso il Rio della Giuvicchia, affluente, con specie idonee e autoctone (dallo studio proposto sulle caratteristiche vegetazionali dell'area, emerge la prevalenza di specie invasive di robinie e ailanto, ma anche di querce, olmi, pioppi e salici) e che contrastino così l'artificializzazione del contesto fluviale.*

2. Aspetti edilizi

• *Nello SIA viene indicata la necessità di innalzare i camini E22 e E85 fino a 25 mt dal piano di campagna, si chiede di produrre apposita planimetria con individuazione dei camini e relativo inserimento nel contesto edificato.*

3. Aspetti ambientali

Radioattività

• *il documento presentato, e tutti quelli facenti parte del sistema di sorveglianza radiometrica, deve essere aggiornato tenendo conto del D.Lgs. 101/2020;*

• *deve essere chiarito in che modo viene verificato il mantenimento dei requisiti di sensibilità del portale, previsti dalla norma UNI 10897:2016, in sede di verifica annuale effettuata a cura del fornitore del portale stesso;*

• *deve essere migliorata la gestione dei NORM, in modo da chiarire come si distingue la presenza nel carico di radio-226 di provenienza industriale/artificiale (sorgenti, vernici radio-luminescenti, etc), rispetto allo stesso radioisotopo naturalmente contenuto in materie naturali (refrattari, terreno, altro), e da rispettare quanto previsto all'Allegato II del D.Lgs. 101/20 riguardo l'allontanamento;*

• *le indicazioni operative fornite agli operatori per distinguere il caso di falso allarme dovuto a*

disomogeneità del carico devono essere rese coerenti con la garanzia di escludere la presenza di materiali radioattivi nel carico.

Inoltre, si ravvisa la necessità che la documentazione sia modificata e integrata come segue:

- in considerazione del criterio di adeguatezza della soglia impostata sul portale radiometrico (almeno 0.1% di falsi positivi), la documentazione deve essere integrata con la definizione di “falso positivo”, così come compare nella norma UNI 10897:2016, prevedendone la registrazione;
- data la permanenza di perplessità su come viene confermata l'anomalia radiometrica mediante passaggi ripetuti, si modifichi la procedura affinché l'allarme radiometrico segnalato dal portale durante il primo passaggio del mezzo attraverso lo stesso sia ritenuto confermato se, ripetendo il passaggio del mezzo attraverso il portale per altre due volte, sia segnalato almeno un secondo allarme dal portale (ovvero, almeno 2 allarmi su un totale di 3 passaggi);
- sia aggiunta l'indicazione che i materiali radioattivi rinvenuti vengano fermati presso l'impianto per una corretta messa in sicurezza, escludendo il respingimento del carico che ha dato luogo a una anomalia radiometrica;
- data la possibilità che l'eventuale ricerca dei materiali radioattivi presenti nel carico avvenga in assenza degli enti di controllo, ma con la supervisione dell'esperto di radioprotezione, va previsto che, in presenza di materiali radioattivi di origine non medica, si provveda a realizzare numerose e dettagliate fotografie dell'intervento e di quanto isolato, in modo da poter evidenziare elementi di riconoscimento dell'oggetto che ha determinato l'anomalia. Inoltre per disporre l'allontanamento dei materiali radioattivi isolati deve essere inviata la comunicazione prevista dall'art. 204, comma 5, del D.Lgs. 101/20.

In considerazione dell'adeguamento alla nuova normativa, in particolare per quanto riguarda la gestione dei NORM, si resta disponibili oltre che per i chiarimenti necessari anche per un confronto diretto.

Siti in bonifica

Si richiede un aggiornamento dello stato del procedimento dei siti presenti all'interno di KME, al fine di individuare con le A.C. Gli step per arrivare alla chiusura dei procedimenti, quando possibile.

Emissioni in atmosfera/ricadute al suolo

Considerato quanto indicato nelle pareri della USL di cui alla nota prot 0378350 del 30/09/2021 nel quale, vista la presenza di una condizione di vulnerabilità della salute pubblica in un contesto legata direttamente e/o indirettamente ad una causa specifica e richiamando il Principio di Prevenzione, la stessa USL ritiene che debbano in ogni caso essere messi in campo tutti gli interventi tesi a minimizzare il più possibile gli effetti negativi sull'ambiente e sulla popolazione interessata. Viste in particolare le conclusioni del parere, nelle quali “...ritiene che la KME possa continuare la propria attività solo adottando le migliori tecnologie disponibili per migliorare la propria sostenibilità ambientale. In merito alle emissioni dovranno essere adottate tutte le tecnologie disponibili per al loro riduzione con particolare riferimento ai livelli di ricaduta al suolo di alcuni inquinanti come metalli pesanti e diossine. Si ritiene inoltre necessario che siano messi in campo sistemi di rilevazione delle emissioni in grado di misurare e quantificare le sostanze inquinanti nelle aree di massima ricaduta e nelle aree di minima ricaduta al fine di avere la possibilità di migliorare i dati ambientali attualmente disponibili, e conseguentemente i modelli di diffusione basati prevalentemente su stime.”, si chiede al Proponente di dare evidenza dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili per la riduzione delle emissioni con particolare riferimento ai livelli di ricaduta al suolo di alcuni inquinanti come metalli pesanti e diossine e di presentare una proposta di rilevazione delle emissioni in grado di misurare e quantificare le sostanze inquinanti nelle aree di massima ricaduta e nelle aree di minima ricaduta al fine di avere la possibilità di migliorare i dati ambientali attualmente disponibili.

4. Osservazioni

- Si chiede al Proponente di presentare le proprie controdeduzioni all'osservazione pervenuta da parte del Comitato Insieme per la La Libellula (prot. 0362393 del 17/09/2021).”;

il Proponente con nota del 29/10/2021 (prot. 0425984 del 03/11/2021), come perfezionata in data 05/11/2021 (prot. 0434902 del 09/11/2021) ha depositato la documentazione di chiarimento richiesta;

il Settore VIA con nota prot. 0437897 del 10/11/2021 ha richiesto i contributi tecnici istruttori sui chiarimenti del 29/10/2021, alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati ed ha altresì convocato una nuova riunione della Conferenza dei Servizi per il 10/12/2021 al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti interessati: Provincia di Lucca, Comune di Barga, Comune di Galliciano, Unione Comuni della Garfagnana, Unione dei comuni Mediavalle del Serchio, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, ARPAT – Dipartimento di Lucca, Azienda USL Toscana nord ovest – Dip.to prevenzione di Lucca, Autorità Idrica Toscana, GAIA Spa, IRPET, Autorità di

Bacino distrettuale Appennino Settentrionale, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara , Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Toscana Settore III, ENAV, ENAC, RFI – Direzione territoriale Produzione Firenze – S.O. Ingegneria, VVF - Vigili del Fuoco Comando provinciale di Lucca, ENEL Distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia – Macro area territoriale centro Distribuzione territoriale rete Toscana Umbra, TERNA spa, Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; e dei seguenti settori regionali: Settore Miniere e autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche, Settore Autorizzazioni ambientali, Settore Autorizzazioni rifiuti, Settore Servizi pubblici locali Energia Inquinamento Bonifiche, Settore Sismica, Settore Tutela della natura e del mare, Settore Genio Civile Toscana nord, Settore Tutela Acqua Territorio Costa, Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale, Settore Sistema Informativo e Pianificazione del territorio, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Autorità di Gestione Feasr. Sostegno Sviluppo delle Attività Agricole, Settore Forestazione. Agroambiente;

ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la Società proponente KME Italy S.p.A.

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-bis, della riunione del 10/12/2021 della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana ed a seguito di detta pubblicazione è pervenuta una osservazioni da parte del pubblico con nota prot. 0477065 del 09/12/2021;

a seguito della richiesta di contributi di cui sopra, sono stati acquisiti i contributi dei seguenti Soggetti:

- Settore Programmazione grandi strutture di trasporto e viabilità regionale (prot. 0443719 del 15/11/2021);
- Settore Settore Forestazione Agroambiente (prot. 0458706 del 25/11/2021);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0458974 del 25/11/2021);
- Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0467397 del 01/12/2021);
- ARPAT (prot. 0472959 del 06/12/2021 e prot. 0475254 Data 07/12/2021);
- Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 0474165 del 06/12/2021);
- Settore Forestazione Agroambiente (prot. 0476650 del 09/12/2021);
- Comune di Barga (prot. 0477062 del 09/12/2021);

il Proponente in data 09/12/2021 (prot. 0476695) ha trasmesso una nota volta a fornire chiarimenti/aggiornamenti sui seguenti aspetti:

- edificato di valore storico e all'esistenza del vincolo paesaggistico "imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Codice o delle previgenti norme, ovvero quello previsto dall'articolo 142 del Codice;
- invariante strutturale con valenza ambientale sull'area sull'area D7-3;
- la vicenda Casa Buglia;

tutta la documentazione presentata dal proponente inerente la VIA postuma, fatte salve le esigenze di riservatezza, il previsto avviso al pubblico, una scheda informativa relativa al procedimento, l'osservazione e i pareri e contributi tecnici pervenuti nell'ambito dell'istruttoria sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana, in applicazione del punto n. 3, dell'Allegato A alla D.G.R.T. n. 931 del 22.07.2019.

Dato altresì atto che, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 10/12/2021, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10:00 dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara	Teresa Ferraro	Delegata
Comune di Barga	Francesca Francesconi	Responsabile
ARPAT	Maria Letizia Franchi	Responsabile

ASL Toscana Nord Ovest	Gregorio Loprieno	Responsabile
Settore Autorizzazioni Ambientali	Edoardo Decanini	Delegato (nota prot 0476091 del 07/12/2021)

che in rappresentanza della Società proponente KME Italy S.p.A.: sono presenti Ernesta Grilli, Michele Manfredi (legale rappresentante), Ivano Sabatini, Stefano Finetti accompagnati dai consulenti Emiliano Micalizio, Alessia Toma, Paolo Picozzi, Barbara Pisani, Federica De Luca;

che sono altresì presenti:

per il Comune di Barga, l'Arch. Michela Ceccarelli;

i funzionari regionali: Ing. Anna Maria De Bernardinis, Ing. Silvia Spadi, Dott. Paolo Dall'Antonia del Settore VIA e Dott. ssa Fulvia Galletti.

la Responsabile del Settore VIA apre la seduta ricordando brevemente i principali passaggi procedurali che si sono succeduti dalla data della presentazione dell'istanza di PAUR ad oggi (riportati dettagliatamente nelle premesse del presente verbale) e che hanno portato all'archiviazione dell'istanza fatta eccezione per la richiesta di valutazione postuma ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R.10/10 necessaria ai fini della conclusione del procedimento di riesame dell'AIA in corso;

ricorda quindi gli esiti della precedente riunione della Conferenza dei Servizi del 30/09/2021 in conclusione della quale è emersa la necessità di acquisire documentazione di chiarimento da parte del proponente;

informa che in data 29/10/2021 il Proponente ha trasmesso la documentazione di chiarimento richiesta e che sulla medesima sono stati richiesti i contributi istruttori dei Soggetti interessati;

fa presente che con riferimento alla nota del Proponente inviata in data 09/12/2021 recante ulteriori chiarimenti, sono riportate considerazioni su aspetti edilizi e urbanistici relativi all'area dove era prevista la realizzazione del nuovo gassificatore (oggetto del procedimento di PAUR archiviato con D.D. 14245 del 13/08/2021), che sono stati oggetto di ricorsi da parte dello stesso Proponente con relative sentenze del TAR e del Consiglio di Stato; tali aspetti non potranno essere oggetto di discussione della presente riunione in quanto non pertinenti al presente procedimento di VIA Postuma.

I presenti per KME ritengono invece che la nota tratti di aspetti molto pertinenti alla VIA postuma in corso. In primo luogo in relazione alle coperture che sono state demolite in seguito al maltempo e per cui il TAR Toscana con recente sentenza ha accertato la non necessità di autorizzazione paesaggistica. L'altro tema è quello legato al valore storico degli edifici e alla presenza di vincoli nell'area.

Interviene l'Ing. Francesconi del Comune di Barga, la quale concorda con l'Arch. Chiodini nel ritenere che gli aspetti trattati nella nota del 9/12/2021 di KME non sono pertinenti al procedimento di VIA postuma.

Interviene l'Arch. Ferraro che riassume i vincoli presenti quali: paesaggistico e boschivo e informa che non ci sono nuove richieste della Soprintendenza in merito a nuova apposizione di vincolo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04.

Gli edifici con valenza storica-identitaria che il PIT prescrive vadano mantenuti e tutelati sotto il profilo paesaggistico (All. 8B). Nel caso in specie questi edifici hanno valore identitario.

Per il vincolo diretto, informa che è stato fatto un sopralluogo e che è in corso l'istruttoria per definire quali siano gli edifici da tutelare.

Concorda con il fatto che questi argomenti non sono attinenti alla VIA postuma e concorda con quanto assunto dalla dott.ssa Chiodini

KME riferisce che ad oggi non è stata notificata nessuna comunicazione di avvio del procedimento apposizione di vincolo diretto. Deve essere ad oggi dimostrato che gli immobili abbiano carattere identitario.

L'Arch. Ferraro precisa che c'è un'istruttoria e non un procedimento.

L'Arch. Chiodini, ricorda infine informa i presenti dei contributi istruttori rimessi sulla documentazione di chiarimento del 29/10/2021 (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito web regionale) di seguito in sintesi riportati:

il Settore Forestazione Agroambiente, nel proprio contributo del 09/12/2021, rileva che il progetto in questione, così come presentato dal Proponente, non attiene materie di propria competenza;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel proprio contributo del 25/11/2021 richiamate indicazioni riportate nel contributo del 22/09/2021 fa presente che *“l'analisi sull'evoluzione e la consistenza delle aree boscate riportate nell'elaborato disposto a chiarimento e le misure di mitigazione proposte, ottemperano alla richiesta di miglioramento delle funzionalità ecosistemiche, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 142, comma 1, lettere c) e g) del Codice e dei contenuti del PIT-PPR e si ritiene pertanto che tali misure riducano l'impatto paesaggistico.”*;

il Settore Tutela della natura e del mare

- nel proprio contributo del 01/12/2021, esaminata la documentazione di chiarimento del 03/11/2021, prende atto che il proponente ha recepito quanto richiesto in merito alla messa in opera di fasce vegetazionali lungo il perimetro dello stabilimento e alla messa a dimora, laddove possibile, di specie autoctone tipiche del luogo che dovranno con gradualità andare a sostituire le specie alloctone presenti. Al riguardo fa presente che *“dal momento che la Strategia Nazionale per la Biodiversità riconosce tra le principali criticità per la quali ad esempio la Robinia pseudoacacia, a scapito di boschi di origine naturale, si ritiene necessario che siano adottate le dovute precauzioni al fine di impedire l'ingresso della robinia nei popolamenti boschivi contermini, dove tra l'altro è presente il corridoio fluviale rappresentato dal Fiume Serchio. Data l'estrema facilità della Robinia a rinnovarsi agamicamente tramite polloni di ceppaie e ancor più per polloni radicali, oltre che da seme, si ritiene opportuno che gli interventi di controllo siano attuati per almeno tre anni dall'inizio degli interventi di riqualificazione. A tal fine si segnala che la Regione Toscana ha redatto il supporto tecnico alla L.R. Forestale n. 7 “La robinia in Toscana” nel quale vengono individuati metodi diretti ed indiretti per il controllo di questa specie.*

Si ricorda infine, come riportato nella ns. suddetta nota, di provvedere all'installazione di apposite strutture (cassette nido, bat box, mangiatoie, ecc.) atte a offrire rifugio o sito di nidificazione a specie ornamentali e ai chiroteri, ed inoltre di utilizzare, nell'illuminazione esterna, lampioni a led con lampade a bassa emissione luminosa, orientate verso il basso.”;

ed invita quindi i presenti ad illustrare i propri.

Prende la parola l'Ing. Decanini che procede ad illustrare il contributo del Settore Autorizzazioni ambientali del 06/12/2021 nel quale, ricordato che:

- aveva già formulato con nota prot. 225627 del 30/06/2020 e prot. 0474165 15/09/2021 i propri contributi basato sulla documentazione fino ad allora disponibile ed a cui rimanda per ogni ulteriore dettaglio;

- l'esercizio dell'installazione, nella sua configurazione attuale, è autorizzato con AIA rilasciata dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale n. 587 del 18.2.2010. L'installazione ricade nell'ambito di applicazione della normativa AIA in quanto vi vengono esercitate le attività previste ai punti 2.5 b) e 2.6 dell'All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

- l'AIA ha naturale scadenza a febbraio 2020 (ovvero dieci anni dal rilascio) e, di conseguenza, la Regione dovrà provvedere all'istruttoria del riesame di tale provvedimento ai sensi dell'art. 29-octies, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Si ricorda altresì, d'altra parte, che, sempre in relazione all'installazione nella sua configurazione attuale, la Regione dovrà istruire il riesame dell'AIA dell'installazione anche per quanto stabilito dall'art. 29-octies, co. 3, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 21, co. 3, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, nei termini ivi indicati (ovvero entro 4 anni dalla data di pubblicazione sulla G.U.C.E. delle “BAT Conclusions” di Settore corrispondenti alla scadenza del 30.6.2020);

Con riferimento i chiarimenti depositati dal proponente in data 03/11/2021 per quanto riguarda:

- gli aspetti urbanistici e paesaggistici fa presente che il settore non ha competenze in materia;

- l'intenzione manifestata dal proponente di innalzare i camini delle emissioni E22 ed E85 onde adeguarle ai disposti del PRQA, ne prende atto precisando che ne sarà tenuto conto nell'ambito del procedimento di riesame AIA;
- l'aggiornamento del documento relativo alla sorveglianza radiometrica precisa che se ne terrà conto, per quanto eventualmente necessario, nell'ambito del procedimento di riesame AIA;
- l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei vari procedimenti di bonifica che hanno interessato lo stabilimento fa presente che il settore non ha competenze in materia;
- la risposta alle osservazioni dell'Azienda USL relativamente all'impatto delle emissioni dello stabilimento, prende atto della proposta di monitoraggio delle relative ricadute precisando che ne sarà tenuto conto nell'ambito del procedimento di riesame AIA; ricorda che l'AIA già prevede il monitoraggio al camino delle emissioni e nel riesame AIA sarà anche valutato quanto proposto dal proponente in merito alle emissioni diffuse.

Per quanto sopra ribadisce il parere favorevole del Settore, per gli aspetti attinenti con le materie di competenza, alla conclusione favorevole del procedimento di VIA postuma;

In relazione all'attività di recupero rifiuti svolta da KME all'interno dello stabilimento ed autorizzata ai sensi dell'art. 216 e adesso ex art. 208. Chiede se sia stata effettuata la verifica dei criteri localizzativi in relazione al fatto che KME fra le attività che svolge fa recupero di rifiuti di rame.

Interviene KME che informa che la verifica non è stata effettuata in quanto nei criteri localizzativi del PRB si parla di nuovi impianti e pertanto ad avviso della Società la valutazione non è dovuta.

L'Arch. Chiodini sul punto ritiene di dover acquisire il parere del competente Settore SPELIB.

Prende la parola la Dott. ssa Franchi di ARPAT la quale ricorda che nel precedente contributo dell'Agenzia del 21/09/2021 era stata rilevata la necessità che il Proponente fornisse integrazioni in relazione agli aspetti della radioattività e delle bonifiche.

Procede quindi ad illustrare i contenuti degli ultimi due contributi inviati e di seguito in sintesi riportati: il relazione al contributo istruttorio del 06/12/2021 fa presente che:

Sorveglianza radiometrica

Le integrazioni pervenute hanno recepito gli aspetti osservati con il precedente esame della procedura, anche se la nuova documentazione prodotta contiene un'ambiguità riguardo ai falsi positivi e falsi allarmi. Restando inteso che le definizioni corrette di falso positivo e falso allarme sono riportate nella norma tecnica UNI 10897:2016 al par. 3.2, si esprime parere positivo sulla documentazione presentata.”;

Siti in bonifica

Lo stato amministrativo dei procedimenti di bonifica a carico di KME è già a conoscenza degli Enti coinvolti (in primis Comune e RT), in quanto è stato relazionato da ARPAT con i pareri già rilasciati in ambito di VIA postuma (ns. prot. n. 20926 del 18/03/2019 e prot. n. 71528 del 20/09/2021). Si concorda con la sintesi fornita dalla Ditta e per quanto riguarda i procedimenti di bonifica si esprime parere positivo con le seguenti prescrizioni:

- per il sito LU213 la Ditta deve relazionare annualmente i controlli relativi agli interventi di MISO del sito inerenti sia la pavimentazione che le acque superficiali;
- per il sito LU214 si ritiene che il Comune debba dire quali sono le CSC da applicare all'area e conseguentemente, se necessario, emetta un atto formale di approvazione del progetto di bonifica;
- per il sito “AREE DEMANIALI C/O SONDAGGIO S33” siano chiariti i limiti di accettabilità (CSC o CSR);
- per il sito LU1183 area pirogassificatore sia chiarito se su un procedimento concluso in cui era già stata presentata una relazione ed un cronoprogramma dei lavori necessari al raggiungimento di quanto prescritto sul materiale di riporto non conforme al test di cessione, è possibile applicare retroattivamente il DL 77/2021 (convertito con L. 108 del 29/07/2021) e quindi riaprire il procedimento di bonifica;
- per il sito LU071A, discarica di inerti, siano inviati gli atti dell'avvenuto ripristino ambientale.

in relazione al successivo contributo del 07/12/2021, elaborato dal Settore specialistico di ARPAT di modellistica previsionale relativamente agli impatti sulla componente atmosfera, fa presente che il Settore Specialistico, esaminata la documentazione di chiarimento trasmessa dal proponente e l'osservazione pervenuta, sviluppa una serie di osservazioni e considerazioni di seguito riportate in sintesi:

- per quanto riguarda l'adeguamento alle BAT-C della configurazione emissiva oggetto ricorda che per le emissioni di microinquinanti organici l'adeguamento comporta una concentrazione limite di PCDD/F alle

emissioni (E1, E2, E8 ed E9) pari a 0.1 ngTE/Nm³. Pertanto i livelli di impatto associati a tali inquinanti per la configurazione autorizzata (emissioni ai valori limite) risulteranno ridotti al 35% di quanto stimato dalle simulazioni presentate nello “Studio VIA postuma” (ovvero ridotti del 65% passando ad un valore complessivo del flusso di massa da 0.2 gTE/anno a circa 0.07 gTE/anno);

- relativamente al monitoraggio richiesto dalla Azienda USL su cui il proponente ha fornito una serie di indicazioni si deve rilevare che:

- per quanto riguarda le posizioni di massima e minima ricaduta indicate dal proponente ricorda i limiti e le incertezze segnalate nei precedenti contributi circa l’attendibilità delle distribuzioni dei venti utilizzate nelle simulazioni;

- osserva inoltre che viene ipotizzato un monitoraggio delle concentrazioni in aria ambiente mentre i livelli di impatto più rilevanti appaiono associati alle deposizioni al suolo; sarebbe pertanto necessario affiancare al monitoraggio proposto quello delle deposizioni. Ciò consentirebbe anche di soddisfare le richieste presenti nella osservazione pervenuta;

- effettuata un confronto dettagliato tra le posizioni riportate nell’osservazione pervenuta e le controdeduzioni del proponente in merito ai livelli di dose accettabile (TDI) di PCDD/F (e PCB-DL) indicati dall’EFSA come riferimento per la deposizione al suolo; considerando che non si tratta di valori limite di legge o standard di qualità dell’aria ed anche che - nel caso specifico - si riferiscono principalmente ad una situazione potenziale (configurazione emissiva di autorizzazione) che può essere anche molto diversa da quella reale, in mancanza di nuove indicazioni e valutazioni può essere opportuno attestarsi su una richiesta finalizzata a soddisfare i valori di soglia minimi attualmente definiti: cioè livelli dell’ordine di 3.4 pgTE/m²/day per la deposizione di PCDD/F e di 4 pgTE/m²/day per la somma di PCDD/F e PCB-DL. Ritiene infine di osservare che l’impiego di soglie di accettabilità per le concentrazioni e deposizioni dei vari inquinanti è sostanzialmente una semplificazione: se correttamente eseguita infatti (almeno per questa tipologia di sostanze) l’analisi del rischio sanitario può fornire le necessarie indicazioni sulla compatibilità o meno dei livelli di emissione;

- per quanto attiene gli interventi migliorativi previsti nel PAUR anche per le emissioni E8 ed E9 (tra i quali ad esempio l’innalzamento a 25 m dal suolo) ritiene che possano essere richiesti al proponente in presenza di criticità ambientali e qualora ne possano costituire un’attenuazione o risoluzione;

- ricorda che nel precedente contributo di questo Settore (datato 29/1/2020) relativamente alla documentazione per la VIA postuma era stato evidenziato che i risultati relativi allo scenario attuale autorizzato tendono ad indicare la presenza di impatti potenzialmente rilevanti almeno per alcuni inquinanti specifici dell’attività metallurgica:

- relativamente a PCDD/F concludeva: «L’impatto potenziale evidenziato per PCDD/F dovrebbe essere sostanzialmente moderato entro il 2021 con l’adeguamento alle BAT Conclusions di settore». Anche alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene di evidenziare che riducendo del 65% le emissioni massime complessive di PCDD/F solo sul recettore R3 si manterrebbero delle stime di deposizione al suolo superiori a 3.4 pgTE/m²/day. Conseguentemente con emissioni reali (in genere piuttosto inferiori ai valori limite) non dovrebbero presentarsi condizioni di criticità. In ogni caso concorda con la Azienda USL nel ritenere necessario un monitoraggio che tenga sotto controllo l’immissione sul territorio di tali inquinanti;

- per rimuovere invece le criticità riscontrate per i metalli sono richieste riduzioni anche significative delle emissioni dei vari inquinanti rispetto ai ratei impiegati nelle simulazioni dello scenario autorizzato; per riportare le deposizioni al suolo dei vari metalli entro i livelli di riferimento occorre che il rateo di emissione di stabilimento venga ridotto di un fattore circa 2.7 per il Cadmio, di un fattore 3.6 per Nichel, di un fattore 2.7 per il Piombo e di un fattore 1.9 per il Rame; nessuna riduzione risulta invece necessaria per il Cromo. Di conseguenza per assicurare questo obiettivo appare necessario che il gestore individui per ciascuna emissione dei valori soglia o livelli di attenzione da non superare (con relativa procedura di intervento/gestione dei casi) per ciascuno degli inquinanti sopra indicati.

Procede quindi a dare lettura delle valutazioni conclusive

“Le precedenti osservazioni e considerazioni possono essere così sintetizzate:

- riprendendo quanto già espresso nei precedenti contributi istruttori del Settore Modellistica previsionale (5/3/2019 e 29/1/2020) relativamente agli impatti associati alle condizioni emissive di autorizzazione (considerate aggiornate a quanto richiesto dalle BAT-C di settore) si ritiene che:

- sia necessario limitare le emissioni potenziali di Ni dello stabilimento imponendo alle varie sorgenti valori limite specifici da aggiungere a quelli eventualmente presenti relativi ai gruppi di metalli. Il livello ammesso di emissioni di Ni derivante da questi limiti non può essere superiore al rateo emissivo di Ni impiegato nelle simulazioni relative alla VIA postuma ridotto di un fattore pari a 2.25;

- per i metalli Cd, Ni, Pb e Cu, si suggerisce che venga richiesto al gestore nell’ambito del procedimento per il rilascio/rinnovo dell’AIA di definire e proporre all’Autorità competente e all’Ente di controllo:

1. per ciascuna sorgente emissiva livelli di soglia/attenzione da non superare, tali da garantire che il rateo emissivo d'impianto risulti inferiore a quello impiegato nelle simulazioni relative alla VIA postuma ridotto di un fattore pari a 2.7 per Cd, 3.6 per Ni, 2.7 per Pb e 1.9 per Cu;

2. le corrispondenti procedure di controllo e di verifica di tali livelli e quelle di intervento qualora si verifichi il loro superamento.

• Quanto al documento "Osservazioni del Comitato":

◦ è stato preso atto delle informazioni presentate sui livelli tollerabili di assunzione dei PCDD/F e della loro eventuale incidenza sui valori di riferimento per le deposizioni al suolo, in genere suggeriti da ARPAT; sull'accettabilità o meno dei livelli di impatto stimati dalle applicazioni modellistiche si ritiene pertanto necessario che sia l'Autorità sanitaria ad esprimersi. In assenza di tale valutazione e/o in attesa che siano disponibili valutazioni aggiornate da parte degli Enti preposti (ISS e/o ISPRA) si suggerisce di attestare i livelli di accettabilità derivanti dalle applicazioni modellistiche sulle soglie più cautelative attualmente disponibili, ovvero 3.4 pgTE/m²/day per PCDD/F e 4 pgTE/m²/day per PCDD/F+PCB-DL;

◦ con tale posizione si rileva che l'adeguamento ai valori limite di emissione previsti dalle BAT-C produce livelli di impatto per lo stabilimento KME che dovrebbero rientrare sostanzialmente entro tali soglie. Tuttavia le criticità (ad esempio la presenza di aree abitate in prossimità dello stabilimento) ed incertezze sopra evidenziate (sia sullo studio di dispersione con strumenti modellistici depositato da KME, sia sulle soglie di valutazione per le deposizioni di PCDD/F e PCB-DL) fanno ritenere opportuno che la presenza di questi inquinanti nell'area sia adeguatamente monitorata;

◦ si ritiene che in tale situazione i miglioramenti impiantistici e tecnologici precedentemente prospettati nell'ambito del procedimento per il rilascio del PAUR riferiti ai camini E8 ed E9 (oggetto dell'osservazione 3 del Comitato) contribuirebbero a ridurre e rendere maggiormente affidabili i livelli di impatto stimati.

• Come indicato dalla AUSL, come richiesto dal Comitato e come emerge da quanto precedentemente riportato, si ritiene opportuno che sia approntato un adeguato livello di monitoraggio sull'area riferito in particolare a metalli e PCDD/F aerodispersi nonché alle loro deposizioni al suolo.”;

Interviene KME che in relazione a quanto osservato da ARPAT per il sito LU214 per l'area acquisita da KME e su cui è stata richiesta il cambio di destinazione d'uso, che è adesso industriale.

Manca una presa d'atto ai fini del procedimento di bonifica.

il Comune informa che sovrapponendo l'area individuata su Sisbon con i propri strumenti urbanistici risulta che gran parte dell'area dove sono stati eseguiti i sondaggi è area industriale. Residua una fascia (scarpata) che non rientra in area industriale. Viene chiesto se è possibile modificare su SISBON il perimetro escludendo dalla bonifica la scarpata e ad avviso del comune anche una piccola parte che ricade in area a parcheggio.

KME in relazione alle "AREE DEMANIALI C/O SONDAGGIO S33" ricorda che e l'area è stata oggetto nel tempo di scarichi dell'abitato di Fornaci di Barga insieme a quelle dello stabilimento

Ai fini della determinazione finale che deve esser presa dal Comune che dovrà indire una Conferenza di Servizi

ARPAT ricorda che nel caso fosse approvata l'Analisi di Rischio e le relative CSR si concluderebbe il procedimento di bonifica.

Il Comune al riguardo informa che procederà a rivedere tutti gli atti del procedimento ed in caso a concludere il procedimento con l'approvazione dell'AdR.

Riguardo all'area LU1183 (area "ex Gassificatore") il Comune e ARPAT chiedono se sia possibile applicare retroattivamente la norma L.108/2021 che ha recepito il DL 77/2021 che ridurrebbe molto l'intervento di bonifica.

Il Comune ritiene vada acquisita la posizione dell'ufficio regionale competente in materia di bonifiche.

Occorre pertanto acquisire nell'ambito del presente procedimento il parere del competente Settore regionale in materia di bonifiche, circa applicazione della L. 108/2021.

In relazione alla componente aria, KME informa che riguardo alle richieste indicate nel contributo ed in particolare ai ratei di riduzione delle emissioni richiesti per i metalli, con particolare riferimento al rateo indicato per il Cu, quale elemento caratteristico dell'attività, da un calcolo speditivo risulterebbero inferiori ai livelli emissivi stabiliti dalle BATc, per cui è necessaria una valutazione tecnica della fattibilità che sarà inclusa nella proposta come richiesta da ARPAT.

Interviene KME che ricorda che dagli studi effettuati era emersa una sola criticità in relazione al Ni e che KME in sede di documentazione integrativa ha già avanzato una proposta di monitoraggio dei metalli e delle diossine.

ARPAT ritiene che la proposta possa essere fatta da KME e valutata in fase di procedimento riesame dell'AIA e che in questa sede venga formulata specifica prescrizione al riguardo.

Prende la parola il Dott. Loprieno dell'Azienda USL Toscana nord ovest il quale in riferimento alla documentazione integrativa depositata da KME, esprime alcune considerazioni e fa presente quanto segue:

ASL ritiene importante avere dei monitoraggi di ricaduta al suolo nei punti di massima e laddove la ricaduta non c'è.

Riguardo ai dati della modellistica presentati da KME, ASL vuole chiarire se i dati inseriti nel modello siano attendibili o meno, alla luce delle considerazioni riportate a pag. 3 del contributo specialistico di ARPAT.

La Dott. ssa Franchi si impegna a girare la richiesta al Dott. Barbaro del Settore specialistico di ARPAT di modellistica previsionale.

Alle ore 12:00 la Dott. ssa Franchi lascia la seduta.

KME ritiene che in relazione al monitoraggio della deposizione al suolo è necessaria una metodica condivisa per la realizzazione del monitoraggio.

KME richiama il contributo di ARPAT del 29/03/2019 laddove riporta: *“ATMOSFERA Sorgenti fisse In termini generali l'applicazione modellistica descritta nello “Studio di dispersione” può essere considerata adeguata per la stima degli impatti attesi nella configurazione emissiva del progetto.*

Il modello di dispersione impiegato è senz'altro adeguato alla complessità dell'area d'interesse; i dati meteorologici con i quali è alimentato il processore CALMET, derivando esclusivamente da stime ottenute con un modello meteorologico, presentano indubbiamente livelli di incertezza rilevanti in merito alla loro corrispondenza con la realtà del territorio; tuttavia questa incertezza è in parte ineliminabile in quanto la scelta di dati provenienti da modello meteorologico è sostanzialmente obbligata per quelli profilometrici, stante la totale mancanza di misure disponibili. L'esclusione dei dati di misura disponibili della stazione di rilevamento di Barga sembra più dettata da cautele non pienamente condivisibili: CALMET è in grado di trattare correttamente le condizioni di calma di vento, anche tenendo conto dell'altezza di misura dell'anemometro; inoltre permette di delimitare l'area di influenza delle misure sui campi meteorologici previsti. Si deve comunque considerare che l'inserimento di questi dati in ingresso al processore meteorologico richiede un loro adattamento e trattamento che può introdurre bias. In ogni caso, diversamente da quanto sembrano ipotizzare gli estensori dello studio, non si ritiene che l'impiego o meno di questi dati possa produrre sostanziali variazioni negli ordini di grandezza degli impatti attesi; più probabile che possa introdurre variazioni nella loro distribuzione spaziale. Si ricorda che dati meteorologici adeguati per l'area saranno presto disponibili in quanto è in corso la messa in funzione di una specifica stazione meteorologica a seguito di prescrizione dell'AIA vigente”.

Sul medesimo il settore VIA evidenzia altresì che nel medesimo contributo viene chiesta la verifica sui dati di input e pertanto non pare conclusivo. Risulta necessario un chiarimento complessivo di ARPAT.

Viene raggiunto telefonicamente il Dott. Giovannini del Settore specialistico di ARPAT il quale chiarisce che i dubbi richiamati nel contributo istruttorio non sono relativi all'applicazione modellistica nel suo complesso, ed infatti i risultati sono stati ritenuti accettabili e utilizzati da ARPAT per arrivare alle proprie conclusioni. I dubbi erano relativi alla ricostruzione meteorologica ottenuta nell'applicazione modellistica per i suoi riflessi sulla distribuzione spaziale degli impatti, quindi non per quanto riguarda i loro livelli assoluti.

Di conseguenza la posizione dei punti di massimo impatto ottenuta nell'applicazione di KME risulta indicativa, per cui si ritiene di suggerire che l'esatta individuazione dei punti sui quali eseguire il monitoraggio debba essere definita in accordo con il Dipartimento ARPAT di Lucca, ASL e con la Società

KME, magari scegliendo punti che siano adeguati a valutare l'esposizione della popolazione. Eventualmente sentendo anche i comitati/osservanti.

KME è disponibile e condivide la proposta metodologica di ARPAT.

L'Ing. Francesconi del Comune di Barga ricorda che nel precedente parere del 29/09/2021 era stata evidenziata la necessità che KME fornisse integrazioni in relazione all'Aspetto urbanistico – Paesaggio e all'Aspetto edilizio e procede poi ad illustrare i contenuti dell'ultimo parere inviato (nota del 09/12/2021) nel quale in riscontro a quanto richiesto, vista la documentazione depositata dal proponente, è specificato quanto segue:

- in relazione al punto "3.5 Decommissioning dello stabilimento" che prevede la demolizione delle opere civili e meccaniche, si richiedevano chiarimenti in merito alla coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti che individuano nell'area edifici di valore storico e testimoniale da tutelare e valorizzare.

La Ditta non si è espressa in merito alla coerenza sopra richiesta asserendo di non avere al momento programmato interventi e precisando che si tratta di sole indicazioni generali.

Gli interventi di Decommissioning dello stabilimento, non essendo definiti nel dettaglio, non possono essere al momento valutati e pertanto non è possibile esprimere un parere in merito.

Verrà messa una prescrizione per evitare la demolizione al momento del decommissioning.

Analogamente il Comune rileva che non è stata individuata la manutenzione di edifici di valore richiesta nel precedente contributo

KME non condivide la prescrizione indicata dal comune di Barga perché allo stato attuale la normativa non individua edifici di valore storico.

Nel parere del Comune è inoltre riportato: *in relazione alla richiesta di individuazione delle aree effettivamente oggetto di vincolo ai sensi del D.lgs.42/04 art. 142 lett. G, si prende atto che non è stata prodotta alcuna relazione agronomica che tenga conto dell'evoluzione del bosco secondo quanto previsto nell'elaborato 7B del PIT-PPR;*

- in relazione alla richiesta di formulare una proposta di miglioramento delle dotazioni vegetali all'interno dell'area si prende atto della proposta di miglioramento presentata e si prescrive di estendere le piantumazioni a tutte le altre aree dove erano presenti aree verdi alberate nell'immagine satellitare del 2014, con particolare riferimento a quelle comprese tra la ferrovia e il Serchio e a quelle vincolate ai sensi del D.Lgs.42/04 art.142, lett. c) e g) allo scopo di ripristinare e migliorare la connettività ecologica con il fiume Serchio (evitando l'inserimento di Robinia pseudo-acacia e ricorrendo a specie autoctone).

Non risulta quindi sufficiente la proposta presentata da KME nella documentazione integrativa

KME non concorda con la richiesta laddove è al di fuori del vincolo paesaggistico boschivo e il riferimento non può essere il 2014 ritenuto un anno arbitrario.

Inoltre fa presente che la Società ha una richiesta costante da parte di RFI di interventi di pulizia e taglio nelle aree circostanti.

Alla luce della discussione il Comune di Barga, prima di formalizzare la richiesta di prescrizione, chiede a KME di valutare la possibilità di estendere le piantumazioni a tutte le altre aree dove erano presenti aree verdi alberate nell'immagine satellitare del 2014.

La Soprintendenza si riserva di fare un approfondimento istruttorio in merito.

Alle ore 13:10 il dott. Loprieno lascia la riunione.

L'Arch. Chiadini ricorda che nel corso della riunione del 30/09/2021 è stata data sintetica lettura dell'Osservazione pervenuta da parte del Comitato Insieme per la La Libellula (prot. 0362393 del 17/09/2021). L'osservazione richiama le precedenti osservazioni depositate nel procedimento di PAUR:

- La Libellula – Gruppo per l'ambiente Valle del Serchio (prot. 73061 del 25/02/2019);
- Coldiretti Lucca (prot. 105780 del 06/03/19);
- Libellula e Medicina Democratica (prot. 119324 del 15/03/2019);

Procede quindi ad informare i presenti dell'ulteriore osservazione pervenuta in data 09/12/2021 da parte del

Comitato Libellula ed invita il Proponente a prenderne visione ed eventualmente a predisporre le proprie controdeduzioni al riguardo.

Alla luce dell'odierna discussione, rilevata la necessità di:

1. richiedere parere per interpretazione normativa al settore competente per le Bonifiche sulla applicazione retroattiva della L.108/2021,
2. richiedere il parere al settore SPLEIB riguardo alla verifica dei criteri localizzativi,
3. acquisire l'approfondimento della Soprintendenza circa gli aspetti vegetazionali.
4. da parte di KME una eventuale ulteriore proposta di estensione volontaria delle piantumazioni.

la Conferenza dei Servizi aggiorna i propri lavori ad una nuova riunione fissata per il 13/01/2021 da convocare, a cura del Settore VIA procedente.

Del presente verbale viene data lettura da parte dell'Arch. Chiodini ai presenti che lo confermano e viene inviato tramite e-mail per l'acquisizione della firma digitale.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente conclude i lavori e chiude la seduta alle ore 14:25.

Rappresentante	Firma
Ing. Francesca Francesconi	<i>Firmato digitalmente</i>
Dott. ssa Maria Letizia Franchi	<i>Firmato digitalmente</i>
Dott. Gregorio Loprieno	<i>Firmato digitalmente</i>
Ing. Edoardo Decanini	<i>Firmato digitalmente</i>
Arch. Teresa Ferraro	<i>Firmato digitalmente</i>

La Presidente,
Arch. Carla Chiodini
(*Firmato digitalmente*)

Firenze, 10/12/2021